**REGOLAMENTO SUL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Art. 1

Il presente regolamento è relativo al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il rilascio delle concessioni e degli atti autorizzativi per la partecipazione a mercati e fieri è rimesso allo specifico regolamento comunale ed al quadro normativo vigente.

Art. 2 (*solo per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti)*

Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, di cui [all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-04-30;285~art2!vig).

Art. 3

Il canone di cui all’art, 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 4

Il canone è dovuto a questo Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 5

Il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata. Ai fini dell’applicazione del canone, le aree comunali e le strade sono classificate in categorie, in base alla loro importanza strategica per la vendita, determinata in base alla centralità, all’intensità abitativa, alle rilevanza ai fini turistici.

Art. 6

La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[1]](#footnote-1), alla quale sarà applicata un aumento del \_\_\_ %

Art. 7

La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2) alla quale sarà applicata un aumento del \_\_\_ %[[3]](#footnote-3)

Art. 8

Le tariffe di cui al precedente articolo, saranno frazionate per ore, fino ad un massimo di nove, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Art. 9

Al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, verranno applicate le seguenti riduzioni[[4]](#footnote-4):

1. …
2. …
3. …

….

Art. 10

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del \_\_\_\_[[5]](#footnote-5) per cento sul canone complessivamente determinato.

Art. 11

Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui [all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2005-03-07;82~art5!vig), o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Art. 12

Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.

1. Comuni con oltre 500.000 abitanti: € 70,00; Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti: € 60,00: Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti: € 50,00; Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti: € 40,00; Comuni fino a 10.000 abitanti: € 30,00 [↑](#footnote-ref-1)
2. Comuni con oltre 500.000 abitanti: € 2,00; Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti: € 1,30: Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti: € 1,20; Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti: € 0,70; Comuni fino a 10.000 abitanti: € 0,60 [↑](#footnote-ref-2)
3. Il comune potrà applicare esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle tariffe.

 [↑](#footnote-ref-3)
4. Fino all’azzeramento del canone [↑](#footnote-ref-4)
5. Dal 30% al 40% [↑](#footnote-ref-5)